

Bonus Mamme 2.0, nel 2026 contributo sino a 720€ esentasse

I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la proroga contenuta nell'ultima legge di bilancio. Spetta a tutte le lavoratrici dipendenti, anche del pubblico impiego, e autonome con almeno due figli di cui il più piccolo con età non superiore a dieci anni.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 16 ottobre 2026)



Ai nastri di partenza la versione 2.0 del bonus a favore delle lavoratrici (anche autonome) madri con due o più figli. Nel 2026 il beneficio sale a 60€ al mese (erano **40€ nel 2025**) per il numero di mesi lavorati tra gennaio e dicembre 2026 per un totale massimo di 720€ **interamente esentasse** e non rilevante ai fini ISEE. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella **Circolare n. 106/2026** in cui spiega che l'apertura del servizio per la presentazione delle istanze avverrà a breve.

Il bonus

L'articolo 1, co. 207 della legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha riproposto anche per il 2026 la versione del bonus introdotta originariamente dall'articolo 6, co. 2 del decreto legge n. 95/2025 per il 2025 in attesa della decontribuzione per le lavoratrici madri con meno di tre figli prevista per il 1° gennaio 2027. Nel 2026 la misura, pertanto, il beneficio consiste nell'erogazione di un contributo di 60€ a favore:

1. delle lavoratrici madri di **due figli**, spettante mensilmente fino al mese di **compimento dei 10 anni da parte del figlio più piccolo** (il secondo figlio);
2. delle lavoratrici madri con **più di due figli**, spettante mensilmente **fino al mese di compimento dei 18 anni** da parte del figlio più piccolo.

Entrambe le versioni del bonus spettano alle lavoratrici dipendenti, escluse le domestiche, a quelle autonome iscritte all'Inps (artigiane, commercianti etc.) o alla [gestione separata](#) Inps

(professioniste senza cassa) o a una cassa professionale, a condizione di avere un reddito da lavoro (dipendente o autonomo) **non superiore a 40.000 euro su base annua**. L'Inps spiega che ne possono beneficiare anche le lavoratrici titolari di rapporto di lavoro intermittente o a scopo di somministrazione. Restano escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive/esclusive.

Numero di figli

Alle lavoratrici con due figli, il bonus spetta fino al mese in cui il più piccolo spegne 10 candeline; a quelle con più di due figli (almeno tre), fino al mese in cui il più piccolo compie la maggiore età (18 anni) a condizione però che **non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato**: in tal caso, infatti, la lavoratrice godrebbe dell'esonero contributivo totale dei contributi previdenziali a proprio carico ai sensi dell'articolo 1, co. 180 della legge di Bilancio 2024 **nei limiti di 3.000€ annui**.

Pertanto, in caso di attivazione (o trasformazione da un contratto a termine), di un contratto a tempo indeterminato il **bonus cessa dal mese di attivazione**. Dal punto di vista della decorrenza l'Inps spiega che il **bonus scatta dal mese della nascita del secondo o del successivo figlio e si cristallizza**: non conta quindi l'eventuale decesso del bambino o l'affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.

Requisito Economico e Tetto di Reddito

Come detto per poter richiedere il bonus, la somma dei redditi da lavoro (dipendente o autonomo) rilevanti ai fini fiscali per l'anno 2026 non deve superare la soglia di **40.000 euro annui**. Nel calcolo, spiega l'Inps, si considerano i redditi da lavoro percepiti al lordo di franchigie/riduzioni fiscali e comprese le indennità sostitutive della retribuzione (es. congedo di maternità, malattia, cassa integrazione). Le lavoratrici dipendenti calcolano il reddito al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro. **Non rilevano** le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto (come [NASpi](#) o [DIS-COLL](#)) e i trattamenti pensionistici comprese le pensioni ai superstiti.

L'erogazione

Per tutte le lavoratrici, dipendenti o autonome, è pari a 60 euro mensili per ogni mese lavorato nel corso del 2026 per un **massimo di 720€**, non è soggetto a tassazione, né a prelievo contributivo, e non rileva ai fini dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

La fruizione è subordinata alla presentazione di **apposita domanda** all'Inps da parte della lavoratrice. All'atto della domanda, la richiedente dichiara under propria responsabilità il rispetto dei requisiti personali, di reddito e lavorativi, indicando il codice fiscale dei figli. Qualora il codice fiscale dei figli non sia disponibile (es. residenti all'estero), sarà necessario allegare idonea documentazione o certificazione anagrafica comprovante il rapporto di filiazione.

Il pagamento avverrà mediante accredito su conto corrente (IBAN) o bonifico domiciliato. Le domande saranno sottoposte ai controlli automatizzati dell'INPS e alle veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'INPS comunicherà con un successivo messaggio ufficiale la data di apertura del servizio per la presentazione delle istanze.